

generale, mi pare che si commetterebbe una ingiustizia se si desse un effetto retroattivo alla nuova disposizione verso i militari i quali hanno preso moglie e che hanno avuto delle figlie sotto un regime che assicurava a queste una pensione duratura finchè avessero preso marito, indipendentemente dall'età maggiore. Io dico che colla disposizione proposta dalla Commissione vi sarebbe retroattività a danno di questi individui. Potrebbe essere che essi non avessero contratto matrimonio, ove la legge non avesse fatta sicura la sorte delle loro figlie.

Io credo dunque che la Camera, quando volesse adottare il principio della Commissione e rendere uniforme la sorte delle orfane dei militari di mare e di terra, non vorrà negare di prendere un provvedimento transitorio che assicuri alle orfane dei militari attuali, che hanno già in certo modo un diritto acquistato per le ritenenze passate il beneficio di cui erano in possesso.

Si pensi che l'armata di mare era ed è tuttora sottoposta ad una ritenenza dalla quale andava esente l'armata di terra; e sebbene anche quest'ultima vi debba essere fra non molto sottoposta, pure non essendovi stata pel passato, non si fa un favore, ove si prenda una speciale disposizione per le orfane dei militari della marina; ma invece si fa un atto di giustizia col mantenere, a coloro che l'hanno in certo modo acquistato, il diritto di tramandare alle proprie figliuole la pensione anche dopo che esse abbiano raggiunta l'età maggiore.

Ove questo principio fosse adottato dalla Camera, ove dopo aver stabilito il principio dell'uniformità per l'avvenire, la Camera volesse provvedere a quei militari che hanno contribuito per un certo numero d'anni alla Cassa invalidi (che io fisserei a 10, perchè io stimo questo lasso di tempo necessario per costituire un vero diritto), allora io non mi opporrei alla soppressione di quest'articolo, ma proporrei l'aggiunta di un articolo, da collocarsi in fine del progetto, così concepito:

« Gli individui appartenenti ai corpi ed amministrazioni della regia marina, i quali, all'epoca della promulgazione della presente legge avessero retribuito alla Cassa invalidi per un termine non minore di dieci anni, continueranno a tramandare alle loro vedove ed orfani il diritto alla quota di pensione determinato da regolamenti marittimi sino ad ora vigenti come pure a questi ultimi, se del sesso femminile, il diritto al sussidio, finchè rimangono in istato nubile.»

Quindi vede la Camera, che io mi accosterei all'idea di rendere uniformi le norme per le pensioni delle vedove e delle orfane dei due servizi; ma non potrei acconsentire nè riconoscere come giusto, che quello che è già accordato in virtù di una disposizione, venisse ora negato o modificato per coloro che hanno in certo modo un diritto acquistato. Prego quindi la Commissione a dichiarare se acconsente a questa transazione, cioè stabilire, che per l'avvenire si applichi il principio dell'uniformità, ma che per il passato, per coloro, che hanno 10 anni di ritenenza, siano mantenute le norme degli antichi regolamenti per le orfane e per le vedove.

DEL CARRETTO, relatore. Venne fatto appunto alla Commissione d'aver messo da parte molti dei vantaggi che venivano accordati ai corpi della regia marina dal progetto ministeriale, e di non aver mantenuto quelli dei quali già godevano; ma per contro non si è tenuto nota degli aumenti e dei vantaggi che colla nuova legge verranno sanciti; converrebbe, se dall'un canto si osservano gli scapiti che ne derivano, riconoscere dall'altro i vantaggi che si accordano.

Così, per esempio, sul titolo in questione io osservo che colla legge vigente le pensioni alle vedove sono portate al

terzo, mentre invece il progetto di legge le porta alla metà del *maximum*; osservo pure che col decreto del 1841 che estendeva il regolamento delle pensioni militari di terra del 1831 alla marina militare, si stabiliva pure il sussidio accordato ai figli, che a misura che alcuno di essi cessasse dal godere della quota attribuitagli ricadesse a vantaggio degli altri compartecipi, mentre invece ora la totalità del sussidio è accordata fino a che vi sia un figlio che abbia diritto di godere.

Tutti questi vantaggi possono compensare in parte il diniego di vitalizio alle ragazze se rimangono in istato nubile.

Del resto poi io credo che la Commissione non dissentirà dall'accettare il progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Intanto il Ministero accetta la soppressione?

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io l'accetto con quest'affidamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione di questo terzo paragrafo. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il quarto paragrafo. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Metto ai voti il paragrafo quinto. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo 29.

(La Camera approva.)

« Art. 50. I figli dei militari menzionati all'articolo 28 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che a carico del bilancio della marina saranno istituiti nei collegi convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri.

« Essi parimente andranno esenti da ogni diritto di minerale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato e coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie se vi daranno prova d'idoneità. »

(La Camera approva.)

« Art. 51. L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli articoli 29 e 50 avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate, per decisione del Ministero di marina, dietro le norme che il Governo prescriverà con decreto reale. »

(La Camera approva.)

« Art. 52. L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli articoli 50 e 51 avrà luogo per concorso fra individui appartenenti alle famiglie meno agiate, per decisione del Ministero di marina, dietro le norme che il Governo prescriverà con decreto reale. »

(La Camera approva.)

« Art. 53. Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedova venisse a morte per le cagioni indicate nell'articolo 28 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli.

« Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 29, 30 e 31 per i figli orfani di militari. »

(La Camera approva.)

« Sezione seconda. *Vedove e figli dei militari morti per cause indipendenti dal servizio.* — Art. 54. Le vedove dei militari morti, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, non contemplate all'articolo 27 della presente legge, avranno ragione: